Ordinanza sui provvedimenti nel settore della cultura secondo la legge COVID-19

(Ordinanza COVID-19 cultura)

Modifica del 18 dicembre 2020

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I

L'ordinanza COVID-19 cultura del 14 ottobre 20201 è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 1 lett. a

- ¹ Possono essere concessi i seguenti aiuti finanziari:
 - indennità per perdita di guadagno destinate a imprese culturali e operatori culturali per indennizzare perdite finanziarie in relazione a manifestazioni, progetti e limitazioni dell'attività culturale;

Titolo prima dell'art. 4

Sezione 2: Indennità per perdita di guadagno destinate a imprese culturali e operatori culturali

Art. 4 cpv. 1 e 1bis

¹ Le imprese culturali e gli operatori culturali che ne fanno richiesta ricevono aiuti finanziari per i danni economici legati all'annullamento, al rinvio o alle limitazioni nello svolgimento di manifestazioni e progetti o dovuti a limitazioni della loro attività a seguito dell'attuazione di provvedimenti statali

^{1 bis} Gli operatori culturali devono essere domiciliati in Svizzera. Possono far valere soltanto i danni finanziari subiti nel quadro di un'attività lucrativa indipendente.

RS ...

¹ RS **442.15**

2020-

Art. 4 cpv. 2 Abrogato

Art. 6 cpv. 1 e 2

- ¹ Le richieste possono essere presentate fino al 30 novembre 2021 ai servizi competenti designati dai Cantoni. Per la presentazione delle richieste vigono i seguenti termini intermedi:
 - a. per i danni insorti tra il 1° novembre 2020 e il 31 dicembre 2020: entro il 31 gennaio 2021;
 - b. per i danni insorti tra il 1° gennaio 2021 e il 30 aprile 2021: entro il 31 maggio 2021;
 - c. per i danni insorti tra il 1° maggio 2021 e il 31 agosto 2021: entro il 30 settembre 2021;
 - d. per i danni insorti tra il 1° settembre 2021 e il 31 dicembre 2021: entro il 30 novembre 2021.
- ² Il Cantone competente è quello in cui ha sede l'impresa culturale o è domiciliato l'operatore culturale.

Art. 9 cpv. 1

¹ Gli aiuti finanziari coprono al massimo il 60 per cento dei costi di un progetto.

Art. 12 cpv. 4 e 6

- ⁴ Un reddito computabile di oltre 60 000 franchi per le persone singole e di oltre 80 000 franchi per i coniugi esclude un aiuto finanziario d'emergenza. Il limite di reddito aumenta di 15 000 franchi per ciascun figlio per cui vi è un obbligo di mantenimento.
- 6 Una sostanza computabile di oltre 45 000 franchi esclude un aiuto finanziario d'emergenza. Il limite di sostanza aumenta di 15 000 franchi per ogni figlio per cui vi è un obbligo di mantenimento.

Art. 15 cpv. 2

Abrogato

Π

La presente ordinanza entra in vigore il 19 dicembre 2020 alle ore 00.002.

18 dicembre 2020 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta

Sommaruga

Il cancelliere della Confederazione, Walter

Thurnherr

 $^{^2}$ Pubblicazione urgente del 18 dicembre 2020 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS $\it 170.512$).